

# **Università degli studi di Cassino**

## ***Regolamento sui cultori della materia***

### **Art. 1**

#### *Definizione della qualifica*

1. I cultori della materia collaborano alle attività didattiche solo in sede di esami di profitto e di laurea (in quest'ultimo caso in qualità di supplenti), e nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e attività seminariali. Non è pertanto ammesso lo svolgimento da parte dei cultori, sotto qualsivoglia forma, di altre attività istituzionali, fatte salve quelle connesse al proprio ruolo.

2. Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.

### **Art. 2**

#### *Procedure di attribuzione*

1. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Facoltà su proposta di un docente di ruolo responsabile di attività formativa, con il consenso dell'interessato; la proposta può essere avanzata anche da un docente non strutturato, purché responsabile di attività formativa.

2. La proposta di conferimento deve essere accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato, dall'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte nonché da una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, sottoscritti dall'interessato e controfirmati dal docente proponente.

3. La proposta così formulata sarà presentata al Consiglio di facoltà in tempo utile per l'inserimento del nominativo nelle commissioni d'esame.

4. Il Consiglio di facoltà può stabilire la data limite per la presentazione delle proposte, nonché disporre l'eventuale acquisizione di pareri da parte dei Consigli di Corso di studio competenti in merito alla valutazione del profilo scientifico del candidato; tale parere è obbligatorio nel caso in cui la proposta sia avanzata da un docente non strutturato.

5. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia ha validità annuale e può essere rinnovata.

6. Il numero massimo di cultori nominabili per ciascuna attività formativa è di tre.

### **Art. 3**

#### *Requisiti*

1. Per il conferimento del titolo di cultore della materia sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) possesso del diploma di laurea quadriennale ovvero di laurea magistrale conseguite da almeno due anni
- 2) non trovarsi in alcuna delle seguenti posizioni:
  - a) essere dipendente a tempo determinato o indeterminato dell'Università di Cassino, ad eccezione dei tecnici laureati e dei tecnici di laboratorio

- b) intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

2. I Consigli di facoltà possono determinare, con propria delibera, ulteriori requisiti coerenti con le peculiarità dei propri ambiti didattici e scientifici.

3. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestato dal richiedente secondo le modalità di cui al precedente art. 2 comma 2.

#### **Art. 4**

##### *Criteria*

1. I criteri di attribuzione della qualifica di cultore della materia vengono definiti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio ovvero nel Regolamento della Facoltà, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 2 del vigente Regolamento didattico di Ateneo.

2. Nella definizione di tali criteri, le strutture didattiche di cui al comma precedente dovranno tenere presenti in particolare i seguenti elementi:

- a) congruenza della laurea posseduta con i settori scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica
- b) eventuali pubblicazioni di carattere scientifico attinenti al settore
- c) possesso del titolo di dottore di ricerca
- d) possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master universitario

#### **Art. 5**

##### *Norme transitorie*

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2006-07.

2. Il requisito di cui all'art. 3, comma 1, nr. 1, del presente Regolamento non si applica, per una durata di tre anni, ai corsi di studio della Facoltà di Scienze motorie, relativamente ai soli settori scientifico-disciplinari di ambito sportivo e motorio.